

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 4-1779

I.P.A.B. “Asili Infantili di Alessandria”, avente sede nel Comune di Alessandria. Nomina del Commissario straordinario ai sensi degli artt. 46 e 48 della L. 6972 del 1890 e dell’art. 8, comma 1 della L.R. 23 del 2015.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- l’istituzione “Asili Infantili di Alessandria”, avente sede nel Comune di Alessandria, riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza a norma della Legge n. 6972/1890, veniva eretta in Ente Morale con R.D. del 1845 ed è attualmente retta dallo statuto organico approvato con R.D. datato 13/01/1936, epoca in cui l’attività dell’istituzione, come si evince dall’art. 1 di tale statuto, risulta ridotta *“all’unica Sezione di Monserrato”*, corrispondente all’attuale sede di Piazzetta Monserrato 1;

- l’istituzione “Asili Infantili di Alessandria” (nel seguito: I.P.A.B.) trae le proprie origini, ai sensi dell’art. 1 del suddetto statuto, *“(…) in seguito a deliberazione del Consiglio Comunale di Alessandria delli 1 Ottobre 1841, per pubblica sottoscrizione e con donazioni e lasciti cospicui di facoltosi cittadini; (...)”* e ha per scopo, ai sensi dell’art. 2 di tale statuto, *“(…) accogliere e custodire gratuitamente, nei giorni feriali, i bambini poveri di ambo i sessi, del Comune di Alessandria, dall’età dai tre ai sei anni (...). Rimanendo posti disponibili, dopo l’ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, dietro pagamento di una retta mensile da stabilirsi dall’Amministrazione”*;

- l’I.P.A.B., ai sensi dell’art. 9 dello statuto vigente, è retta ed amministrata *“(…) da un Presidente nominato dal Prefetto (ora: Provincia di Alessandria) ed assistito da un Comitato di Patroni composto di quattro membri. Di detto Comitato fa parte di diritto un Consultore della Consulta Municipale, nominato dal Podestà di Alessandria (ora: Comune di Alessandria). Degli altri Membri: uno è nominato dal Segretario Federale del P.N.F. (ora: Provincia di Alessandria), uno da S.E. il Vescovo di Alessandria ed uno dagli Azionisti costituiti in Assemblea Generale. (...)”*.

Considerato che, in esito all’attività istruttoria svolta dal competente Settore regionale della Direzione Sanità e Welfare, sono emersi i seguenti elementi:

1) l’I.P.A.B., come si desume dalla nota, datata 25/06/2018, a firma del Presidente:

- a) a far data dal 30/06/2017 non persegue la propria attività istituzionale stante il ridotto numero di bambini iscrivibili alla scuola per l’infanzia,
- b) a far data dal 09/06/2018 non dispone più della propria sede istituzionale, essendo stata quest’ultima occupata dall’Associazione “Non una di meno”;

2) l’I.P.A.B. da tempo non produce nella sua completezza la documentazione necessaria per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’organo di amministrazione e sull’attività amministrativa della stessa, funzioni che dal 1° gennaio 2016, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, sono riallocate in capo alla Regione;

3) in base alla documentazione, seppur parziale, agli atti, l’ultimo Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B., si è insediato nel 2014 in modo difforme rispetto al dettato dell’art. 9 dello statuto vigente, elemento da cui discende l’irregolarità dell’organo di amministrazione medesimo e dell’attività dallo stesso posta in essere;

4) il suddetto Consiglio di Amministrazione - in quanto illegittimamente insediato alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2017 per le ragioni di cui al precedente numero 3) - non è riconducibile nell'ambito operativo dell'art. 32, comma 2, della L.R. 12/2017, disposizione transitoria in base alla quale *"I consigli di amministrazione delle IPAB, regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, (...), restano in carica sino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato."*

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra espresse, nominare, ai sensi degli artt. 46 e 48 della L. 6972 del 1890 e dell'art. 8, comma 1 della L.R. 23 del 2015, un Commissario straordinario al quale affidare il mandato di:

a) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'I.P.A.B.;

b) attivare tempestivamente le procedure necessarie per porre fine all'occupazione dell'immobile sede istituzionale dell'I.P.A.B., da parte della Associazione "Non una di meno", e per ricondurre il medesimo nella piena disponibilità dell'I.P.A.B.;

c) ricostruire la situazione giuridico-amministrativa nonché patrimoniale e contabile dell'I.P.A.B., con verifica delle risultanze attive e passive imputabili alla stessa;

d) porre in essere tutte le azioni utili ad adottare, anche sulla base delle risultanze di cui alla precedente lettera c), la valutazione definitiva circa l'esistenza ovvero l'assenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'I.P.A.B., procedendo:

- in caso di riscontro dell'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'I.P.A.B. a porre in essere - entro 12 mesi dal conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 12/2017, dalla D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 e dalla D.D. 179 del 12/03/2018 - le azioni utili ad attivare la trasformazione dell'I.P.A.B., nell'ambito delle forme di riordino previste agli articoli 4 o 6 della L.R. n. 12 del 02/08/2017;

- in caso di mancato riscontro dell'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'I.P.A.B. a porre in essere - entro 12 mesi dal conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 12/2017, dalla D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 e dalla D.D. 179 del 12/03/2018 - le azioni utili ad attivare, nell'ambito della disciplina di riordino ed ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12 del 02/08/2017, il procedimento di estinzione dell'I.P.A.B., per impossibilità a perseguire il proprio scopo istituzionale;

e) procedere, laddove necessario e nel rispetto della normativa vigente, alla regolarizzazione degli atti adottati dal disciolto Consiglio di Amministrazione, anche al fine di dare attuazione agli adempimenti di vigilanza sinora rimasti inevasi;

f) provvedere alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale.

Vista, in materia, la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, articolo 8, comma 1, con la quale è stato attuato il processo di riallocazione, in capo alla Regione, di talune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, anche ai sensi della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, indicate in un apposito allegato A), tra le quali, la *"funzione di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa"*

delle I.P.A.B., compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle I.P.A.B. nei casi previsti dalla legge”.

Preso atto:

- della nota del competente Settore regionale, prot. 37645/A1512B del 09/08/2019, indirizzata al Comune di Alessandria, con la quale si comunicava, a seguito di contatto informale, l'intendimento di avviare la procedura di commissariamento dell'I.P.A.B. - ritenendosi che l'eventuale procedura di estinzione della stessa, sulla quale era intercorsa corrispondenza tra il Settore regionale e l'Amministrazione comunale, dovesse essere preceduta da una necessaria fase di gestione commissariale - e si chiedeva, dunque, l'espressione di un nominativo di soggetto idoneo a ricoprire la carica di Commissario straordinario dell'I.P.A.B. "Asili Infantili di Alessandria";

- della nota del Comune di Alessandria, datata 24/10/2019 ed acquisita al prot. 47847/A1512B del 28/10/2019, avente ad oggetto l'invio, a seguito di espletamento di avviso pubblico, di due curricula professionali relativi a soggetti risultati idonei e parimenti adeguati a ricoprire l'incarico di Commissario straordinario dell'I.P.A.B., alla quale il competente Settore regionale, con nota prot. 51555/A1512B del 15/11/2019, riscontrava richiedendo di ricevere l'indicazione del nominativo del candidato prescelto in quanto ritenuto in possesso dei requisiti di idoneità, professionalità ed esperienza;

- della nota del Comune di Alessandria, datata 15/01/2020 ed acquisita al prot. 1153/A1421A del 16/01/2020, avente ad oggetto l'indicazione del nominativo del candidato prescelto, in relazione al quale tuttavia - rilevata, sulla base dell'istruttoria agli atti del competente Settore regionale, la sussistenza della causa di inconfiribilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 - non è stato possibile procedere con il conferimento dell'incarico commissariale;

- della nota del competente Settore regionale, prot. 7202/A1421A del 02/03/2020, indirizzata al Comune di Alessandria, con la quale, stante l'impossibilità a procedere alla nomina del primo candidato designato, si chiedeva il nominativo di un ulteriore soggetto idoneo a ricoprire la carica di Commissario straordinario dell'I.P.A.B. "Asili Infantili di Alessandria";

- da ultimo della nota del Comune di Alessandria, datata 02/07/2020 ed acquisita al prot. 21844/A1421A del 06/07/2020, avente ad oggetto l'indicazione del nominativo dell'avv. Barbara Rizzo, quale soggetto individuato a seguito del predetto avviso e idoneo all'assunzione dell'incarico di Commissario straordinario dell'I.P.A.B..

Ritenuto di confermare, sino alla conclusione del processo di riordino delle I.P.A.B. di cui alla L.R. 12/2017, i criteri di cui alla D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012 che determina, in via transitoria, sino all'emanazione di organica normativa regionale in materia di II.P.P.A.B. l'indennità di carica a favore dei Commissari straordinari di tali Istituzioni nelle misure di Euro 450,00, Euro 650,00 ed Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, in relazione all'attività dell'I.P.A.B., alle sue risorse finanziarie ed all'impegno richiesto al Commissario, da porre a carico del bilancio dell'Istituzione commissariata.

Considerato che, data la tipologia dell'I.P.A.B. e dell'impegno richiesto, si ritiene congrua l'erogazione al Commissario di una indennità di Euro 450,00 mensili, a condizione che il medesimo, nell'ambito della ricostruzione della situazione patrimoniale e contabile dell'I.P.A.B., ne

accerti la disponibilità in capo all'I.P.A.B. medesima, dovendosi in caso contrario ritenere il presente incarico conferito a titolo gratuito.

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 2, della L.R. n. 12 del 02/08/2017, il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre dell'anno di completamento del procedimento di riordino, comprensivo delle diverse forme disciplinate dalla sopra citata legge regionale (artt. 4 e 7), salvo il caso di eventuale fusione dell'I.P.A.B. (art. 6), in cui il Commissario straordinario resta in carica sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. derivante da fusione per incorporazione;

- in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei pieni poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale in ragione dell'esigenza di garantire, in conformità al principio della *prorogatio imperii* di cui all'art. 2385 c.c. che si richiama per analogia, la stabilità e la continuità dell'attività amministrativa;

- in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. 30 - 6355 del 12/01/2018 - deve inviare al Settore regionale competente, secondo l'occorrenza e comunque con cadenza semestrale, apposite relazioni sulla gestione condotta.

Dato atto che la competente Direzione regionale - fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 - ha acquisito agli atti la disponibilità dell'interessato nonché la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità presentata dall'avv. Barbara Rizzo ai sensi dell'art. 20 del citato Decreto, la quale costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico oggetto della presente deliberazione.

Dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs. 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di nominare, ai sensi degli artt. 46 e 48 della L. 6972 del 1890 e dell'art. 8, comma 1 della L.R. 23 del 2015, l'avv. Barbara Rizzo quale Commissario straordinario dell'I.P.A.B. "Asili Infantili di Alessandria", con il mandato di:

a) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'I.P.A.B.;

b) attivare tempestivamente le procedure necessarie per porre fine all'occupazione dell'immobile sede istituzionale dell'I.P.A.B., da parte della Associazione "Non una di meno", e per ricondurre il medesimo nella piena disponibilità dell'I.P.A.B.;

c) ricostruire la situazione giuridico-amministrativa nonché patrimoniale e contabile dell'I.P.A.B., con verifica delle risultanze attive e passive imputabili alla stessa;

d) porre in essere tutte le azioni utili ad adottare, anche sulla base delle risultanze di cui alla precedente lettera c), la valutazione definitiva circa l'esistenza ovvero l'assenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'I.P.A.B., procedendo:

- in caso di riscontro dell'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'I.P.A.B. a porre in essere - entro 12 mesi dal conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 12/2017, dalla D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 e dalla D.D. 179 del 12/03/2018 - le azioni utili ad attivare la trasformazione dell'I.P.A.B., nell'ambito delle forme di riordino previste agli articoli 4 o 6 della L.R. n. 12 del 02/08/2017;

- in caso di mancato riscontro dell'esistenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'I.P.A.B. a porre in essere - entro 12 mesi dal conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 12/2017, dalla D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 e dalla D.D. 179 del 12/03/2018 - le azioni utili ad attivare, nell'ambito della disciplina di riordino ed ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12 del 02/08/2017, il procedimento di estinzione dell'I.P.A.B., per impossibilità a perseguire il proprio scopo istituzionale;

e) procedere, laddove necessario e nel rispetto della normativa vigente, alla regolarizzazione degli atti adottati dal disciolto Consiglio di Amministrazione, anche al fine di dare attuazione agli adempimenti di vigilanza sinora rimasti inevasi;

f) provvedere alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della L.R. n. 12 del 02/08/2017, il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre dell'anno di completamento del procedimento di riordino, comprensivo delle diverse forme disciplinate dalla sopra citata legge regionale, salvo il caso di eventuale fusione dell'I.P.A.B., in cui il Commissario straordinario resta in carica sino

all'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB derivante da fusione per incorporazione;

- di determinare l'indennità di carica a favore del Commissario straordinario nella misura di Euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico del bilancio dell'I.P.A.B. commissariata, a condizione che il medesimo, nell'ambito della ricostruzione della situazione patrimoniale e contabile dell'I.P.A.B., ne accerti la disponibilità nel bilancio dell'I.P.A.B, dovendosi in caso contrario ritenere il presente incarico conferito a titolo gratuito;

- di dare atto che in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei pieni poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale;

- di dare atto che in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. 30 - 6355 del 12/01/2018 - deve inviare al Settore regionale competente, secondo l'occorrenza e comunque con cadenza semestrale, apposite relazioni sulla gestione condotta;

- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonchè ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)